

# Strumenti di tutela per il cittadino nei confronti della Pubblica Amministrazione

Il cittadino interessato ad ottenere un provvedimento amministrativo, può avvalersi di strumenti di tutela sia amministrativa che giurisdizionale. Di seguito si rendono noti gli strumenti riconosciuti dalla legge, in favore dei soggetti interessati, in un procedimento amministrativo e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli.

Gli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento, nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli, sono i seguenti:

1. Esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia
2. Indennizzo da ritardo nella conclusione dei procedimenti ad istanza di parte
3. Atto di diffida e messa in mora, con eventuale risarcimento del danno
4. Ricorsi in materia Anagrafica
5. Ricorsi in materia di Stato Civile
6. Ricorsi in materia di aggiornamento dell'albo degli scrutatori
7. Ricorsi in materia di rapporto di lavoro pubblico
8. Ricorso amministrativo – La tutela giurisdizionale
9. Il ricorso amministrativo (gerarchico, in opposizione e straordinario al Presidente della Repubblica)
10. La giustizia amministrativa
11. Tutela del cittadino in materia di Privacy
12. Tutela del cittadino in materia di accesso

## 1. Esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia

La nuova disciplina sul procedimento amministrativo ha rafforzato le garanzie dei privati contro l'eventuale ritardo dell'Amministrazione nei procedimenti che li vedono interessati, prevedendo l'esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia del funzionario responsabile.

L'art.2, della L. 241/1990 stabilisce, al comma:

9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente;

9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione.

L'art.35, comma 1, lettera m), del D. Lgs. 14 marzo 2013, n.33 impone alle Pubbliche Amministrazioni, di pubblicare, per ciascuna tipologia di procedimento, il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale.

Il titolare del potere sostitutivo è il Segretario Comunale, Dr.ssa Agrello Angela Maria.

### 1.1 Modalità di attivazione del potere sostitutivo

L'esercizio del potere sostitutivo deve essere sollecitato dal privato interessato al provvedimento, con una richiesta indirizzata al titolare del potere sostitutivo indicato in ogni singolo procedimento il quale, entro un

termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluderà il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

### **1.2 Chi può presentare la richiesta**

La richiesta può essere presentata esclusivamente da chi è in attesa del provvedimento finale di un procedimento da egli stesso avviato

### **1.3 Quando presentare la richiesta**

La richiesta può essere presentata quando è trascorso il termine previsto per la conclusione di un procedimento amministrativo.

### **1.4 Come compilare la richiesta**

La richiesta può essere compilata utilizzando il modulo reperibile in Amministrazione Trasparente Sezione Attività e Procedimenti.

### **1.5 Come presentare la richiesta**

La richiesta di intervento sostitutivo dovrà essere inoltrate al Comune di Rivello nei seguenti modi:

a mezzo PEC all'indirizzo [protocollo@pec.comune.rivello.pz.it](mailto:protocollo@pec.comune.rivello.pz.it), se firmata digitalmente, oppure se scansata con allegata copia del documento di identità;

a mezzo raccomandata A.R.: Comune di Rivello, Viale Monastero, 48, 85040 Rivello (PZ)

direttamente, consegnandola all'Ufficio Protocollo del Comune di Rivello durante gli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00).

### **1.6 Istruttoria e conclusione**

Accertata la effettiva violazione della norma e la mancata o ritardata conclusione del procedimento amministrativo, il Segretario Comunale conclude il procedimento avvalendosi delle strutture competenti o con la nomina di un commissario e comunica all'Ufficio Personale il nominativo del responsabile ai fini dell'avvio del procedimento disciplinare.

## **2. Indennizzo da ritardo della Pubblica Amministrazione**

In via sperimentale e solo per i procedimenti amministrativi relativi all'avvio e all'esercizio dell'attività di impresa, è stato introdotto il diritto di richiedere un indennizzo da ritardo. L'indennizzo è previsto solo per i procedimenti amministrativi avviati ad istanza di parte che non vengono conclusi entro il termine previsto dalla normativa vigente. E' tenuta a versare l'indennizzo la Pubblica Amministrazione procedente o, in caso di procedimenti in cui intervengono più amministrazioni, quella responsabile del ritardo e anche i soggetti provati preposti all'esercizio di attività amministrativa.

L'indennizzo da ritardo da corrispondere all'interessato è pari ad Euro 30,00 per ogni giorno di ritardo (con decorrenza dalla data di scadenza del procedimento) e non può essere superiore ad Euro 2.000,00. Per ottenere l'indennizzo il richiedente deve attivare il titolare del potere sostitutivo entro 20 giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento.

Per i procedimenti in cui intervengono più amministrazioni, il richiedente deve presentare apposita domanda all'amministrazione procedente, che la trasmette tempestivamente al titolare del potere sostitutivo dell'amministrazione responsabile del ritardo.

Se il titolare del potere sostitutivo non emana il provvedimento o non liquida l'indennizzo maturato fino a quella data, il cittadino interessato può proporre ricorso avverso il silenzio dinanzi al giudice amministrativo (TAR) insieme alla domanda per ottenere l'indennizzo.

Riferimenti:

- Articolo 2-bis L.241/1990
- Articolo 28 del DL 21/06/2013, n.69, convertito, con modificazioni, dalla legge 98/2013

- Direttiva di Stato 9 gennaio 2014 recante "Linee guida per l'applicazione dell'indennizzo da ritardo nella conclusione dei procedimenti ad istanza di parte"

### **3. Atto di diffida e messa in mora, con eventuale risarcimento del danno**

Il cittadino può agire in giudizio contro l'amministrazione inadempiente e nei casi in cui si configura il cosiddetto silenzio inadempimento.

Dopo l'infruttuosa scadenza del termine previsto per la conclusione del procedimento, il cittadino per la propria tutela, deve notificare, tramite ufficiale giudiziario, apposito **atto di diffida e messa in mora**, concedendo un termine non inferiore a trenta giorni affinché l'amministrazione provveda, per poi impugnare il silenzio davanti al giudice amministrativo, nel termine di sessanta giorni a decorrere dallo scadere del termine assegnato con la diffida. In materia, però è previsto che il ricorso al T.A.R. può essere proposto anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini previsti per la conclusione del procedimento.

#### **3.1 I poteri del T.A.R. in materia di silenzio inadempimento**

La Legge n. 15/2005 ha introdotto una importante novità in materia di poteri del giudice amministrativo, stabilendo che questo possa conoscere della fondatezza dell'istanza. Questo vuol dire, in sostanza, che il T.A.R., in un ricorso avverso il silenzio inadempimento della pubblica amministrazione, non solo può intimare alla stessa di provvedere, ma può pronunciarsi sull'istanza decidendola nel merito. Questo però può avvenire solo in casi particolari, ossia nei casi di **attività "vincolata" della pubblica amministrazione**. Si tratta di tutti quei casi in cui l'amministrazione decide applicando meccanicamente le leggi al di fuori della propria discrezionalità amministrativa.

I ricorsi avverso il silenzio dell'amministrazione sono decisi in camera di consiglio, con sentenza succintamente motivata, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne facciano richiesta. La decisione è appellabile.

In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso di primo grado, il giudice amministrativo ordina all'amministrazione di provvedere di norma entro un termine non superiore a trenta giorni. Qualora l'amministrazione resti inadempiente oltre il detto termine, il giudice amministrativo, su richiesta di parte, nomina un commissario che provveda in luogo della stessa.

#### **3.2 Il risarcimento del danno da ritardo**

La Legge n. 241/1990 prevede che le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del **danno ingiusto** cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento. Esiste, cioè, la risarcibilità del danno da ritardo. L'azione risarcitoria deve essere esercitata dinanzi al giudice amministrativo. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive (ossia può essere fatto valere) in cinque anni. Bisogna però distinguere tre ipotesi che possono verificarsi a seguito dell'istanza del privato, finalizzata ad ottenere un provvedimento a sé favorevole.

1. Ritardo di un provvedimento favorevole: La prima ipotesi è che la pubblica amministrazione, seppur non emettendo l'atto nei termini di conclusione del procedimento, accolga l'istanza del privato con un provvedimento tardivo favorevole. In questo caso, non essendoci interesse del privato ad impugnare l'atto, è possibile ipotizzare un danno solo per il ritardo rispetto al termine conclusivo del procedimento, essendo l'emissione del provvedimento favorevole al privato già di per sé espressiva della fondatezza della iniziale istanza del privato.
2. Ritardo di un provvedimento sfavorevole: La seconda ipotesi è che l'ente pubblico emetta un provvedimento tardivo sfavorevole; un provvedimento, cioè, negativo rispetto all'istanza del privato. In questo caso, essendo negato il "bene della vita" oggetto dell'istanza del privato, non può ipotizzarsi un danno da ritardo. Sarà onere del privato impugnare l'atto sfavorevole e solo ad esito positivo del giudizio di annullamento, cioè quando il giudice avrà riconosciuto la fondatezza dell'originaria istanza del privato, potrà essere richiesto il risarcimento del danno da ritardo.

3. Silenzio dell'amministrazione: La terza ipotesi è che la pubblica amministrazione non emetta alcun provvedimento. In questo caso l'interessato dovrà ottenere dal giudice amministrativo il riconoscimento dell'illegittimità del silenzio dell'ente, cui dovrà fare seguito un provvedimento espresso dell'ente di carattere favorevole o meno. A questo punto ci si ritroverà in una delle situazioni descritte nei due punti precedenti.

### 3.3 Cosa deve fare il privato per ottenere il risarcimento del danno da ritardo

Il privato dovrà provare:

- l'esistenza del danno ed il suo ammontare;
- l'assenza di ragioni che possano in qualche modo giustificare la PA (ad esempio l'esistenza di una normativa particolarmente complessa che possa dar luogo ad errore scusabile);
- l'imputabilità della responsabilità a titolo di colpa grave o dolo dell'ente.

### 3.4 Il risarcimento del danno da provvedimento illegittimo

Quando il giudice accerta l'illegittimità di un provvedimento che abbia sottratto al privato un valore appartenente al suo patrimonio, bisogna consentire all'interessato, titolare di un interesse oppositivo, di recuperare il diritto perduto sul bene e il risarcimento del danno subito a causa della mancata disponibilità della cosa. Allo stesso modo, il privato titolare di un interesse a conseguire un bene della vita cui poteva legittimamente aspirare, leso dal provvedimento negativo dell'Amministrazione, tramite il processo amministrativo può perseguire due scopi: acquisire l'effetto vantaggioso illegittimamente negato ed essere risarcito degli ulteriori danni che siano derivati dal provvedimento negativo. La legge assicura la realizzazione del diritto al risarcimento prevedendo, inoltre, che il risarcimento possa avvenire nelle due forme alternative della reintegrazione in forma specifica (es.: la restituzione del bene) e dell'attribuzione dell'equivalente monetario (somma di denaro).

### 3.5 Qual è il giudice competente in materia di risarcimento del danno

In generale è competente il **giudice amministrativo** sia quando il privato invochi la tutela di annullamento sia quando faccia valere la tutela risarcitoria. I giudici hanno anche precisato che il giudice ordinario, investito di una domanda risarcitoria di danno prodotto da un provvedimento amministrativo che si assume illegittimo non deve subordinare la propria pronuncia all'avvenuto annullamento dell'atto da parte del giudice amministrativo, ma può conoscere dell'illegittimità dell'atto ai fini della valutazione dell'ingiustizia del danno.

## 4 Ricorsi in materia anagrafica

Contro i provvedimenti dell'Ufficiale d'Anagrafe è possibile il ricorso al Prefetto.

Nei confronti del provvedimento di rifiuto dell'Ufficiale d'Anagrafe, per richieste di cambio di abitazione, rilascio di certificati, e quant'altro riguarda l'Anagrafe della Popolazione Residente, è possibile il **ricorso gerarchico al Prefetto** di Potenza, entro 30 giorni della notifica del provvedimento stesso.

Spetterà al Prefetto, una volta compiuti i necessari accertamenti, decidere se respingere il ricorso o accoglierlo annullando o riformando l'atto impugnato. Contro il provvedimento del Prefetto è ammesso **ricorso al giudice ordinario** nei modi e tempi con le modalità indicate dal codice di procedura civile.

In alternativa al ricorso al Prefetto è ammesso ricorso al TAR di Basilicata nei termini e modi di cui alla Legge 2 luglio 2010, n. 104 e successive modifiche oppure, qualora si ritenga leso in un diritto soggettivo, al Tribunale di Modena nei termini e modi di cui al codice di procedura civile.

## 5 Ricorsi in materia di stato civile

Chi intende promuovere la rettificazione di un atto dello stato civile o la ricostituzione di un atto distrutto o smarrito o la formazione di un atto omesso o la cancellazione di un atto indebitamente registrato, o intende opporsi a un rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, una annotazione o altro adempimento, deve proporre ricorso al tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento.

Il procuratore della Repubblica può in ogni tempo promuovere il procedimento di cui al comma 1.

Il tribunale può, senza particolari formalità, assumere informazioni, acquisire documenti e disporre l'audizione dell'ufficiale dello stato civile.

Il tribunale, prima di provvedere, deve sentire il procuratore della Repubblica e gli interessati e richiedere, se del caso, il parere del giudice tutelare.

Sulla domanda il tribunale provvede in camera di consiglio con decreto motivato.

Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile nonché, per quanto riguarda i soggetti cui non può essere opposto il decreto di rettificazione, l'articolo 455 del codice civile.

L'ufficiale dello stato civile, d'ufficio o su istanza di chiunque ne abbia interesse, corregge gli errori materiali di scrittura in cui egli sia incorso nella redazione degli atti mediante annotazione dandone contestualmente avviso al prefetto, al procuratore della Repubblica del luogo dove è stato registrato l'atto nonché agli interessati.

Avverso la correzione, il procuratore della Repubblica o chiunque ne abbia interesse può proporre, entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso, opposizione mediante ricorso al tribunale che decide in camera di consiglio con decreto motivato che ha efficacia immediata.

## **6 Ricorsi in materia di aggiornamento dell'albo degli scrutatori**

Le decisioni della Commissione Elettorale Comunale in tema di iscrizione, cancellazione o diniego di iscrizione nell'Albo degli scrutatori possono essere riesaminate dalla Commissione Elettorale Circondariale, alla quale deve essere presentato ricorso tramite pec [comune.lagonegro.pz@pec.it](mailto:comune.lagonegro.pz@pec.it) o con consegna diretta all'Ufficio protocollo del comune di Lagonegro.

## **7 Ricorsi in materia di rapporti di lavoro pubblico**

In materia di diritto del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione è possibile proporre i ricorsi amministrativi indicati al successivo punto 8.

In sede giurisdizionale:

- ricorso al giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato) in ordine agli atti delle procedure selettive che precedono la costituzione del rapporto di pubblico impiego;
- ricorso al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro (Tribunale Ordinario, Corte di Appello, Corte di Cassazione, sempre sezione Lavoro) nei confronti degli atti che attengono alla gestione del rapporto di pubblico impiego c.d. privatizzato.

Chi intende agire in giudizio ha facoltà di promuovere, prima dell'azione giudiziaria, un tentativo di conciliazione (art. 410 c.p.c.).

## **8 Il ricorso in ambito amministrativo**

In tutti i casi per i quali non è contemplata una particolare forma di ricorso, è possibile il ricorso amministrativo o il ricorso amministrativo giurisdizionale

I ricorsi amministrativi possono essere rivolti allo stesso organo che ha emanato l'atto con il quale è stata lesa la situazione giuridica (opposizione), al suo superiore gerarchico (ricorso gerarchico) o ad altro organo.

Nel sistema italiano di giustizia amministrativa sono presenti sia i ricorsi amministrativi, sia la tutela giurisdizionale; l'ordinamento italiano ha adottato un peculiare criterio di ripartizione della giurisdizione, imperniato sulla natura della situazione giuridica soggettiva lesa: se è un diritto soggettivo sussiste la giurisdizione ordinaria, se invece è un interesse legittimo sussiste la giurisdizione amministrativa; questo criterio generale è peraltro integrato da quello basato sulla materia, nei casi di giurisdizione esclusiva (si tratta di eccezioni che, però, sono andate espandendosi nel corso degli anni).

I primi sono esperibili innanzi ad organi amministrativi non giurisdizionali e sono, di regola, il ricorso gerarchico proprio e il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; sono, invece, esperibili nei soli casi previsti dalla legge il ricorso in opposizione e il ricorso ad altri organi amministrativi (detto ricorso gerarchico improprio).

### **8.1 La tutela giurisdizionale**

La tutela giurisdizionale è ripartita fra gli organi di giurisdizione ordinaria e quelli di giurisdizione amministrativa, secondo il criterio della natura della situazione giuridica tutelata, di cui si è detto. Sono giudici amministrativi con competenza generale i Tribunali Amministrativi Regionali e il Consiglio di Stato, tralasciando le competenze specifiche attribuite ad altri giudici.

Al giudice amministrativo spetta la cognizione delle controversie riguardanti gli interessi legittimi. Inoltre, in particolari materie, espressamente indicate dalla legge, viene affidata alla giurisdizione amministrativa anche la tutela dei diritti soggettivi.

Con le riforme della fine degli anni '90, è stato anche conferito al giudice amministrativo, nell'esercizio della propria giurisdizione (sia esclusiva sia di legittimità), il potere di condannare l'amministrazione al risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi e degli altri diritti patrimoniali consequenziali, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica.

## **9 Il ricorso amministrativo**

Consiste in un'istanza diretta ad una pubblica amministrazione al fine di vedere tutelata la propria situazione giuridica soggettiva lesa da un provvedimento della P.A. senza l'intervento giurisdizionale. Il fine del ricorso è l'annullamento, la revoca o la riforma del provvedimento che si ritiene illegittimo e che ha determinato un assetto di interessi sul quale sia insorta una controversia tra autore e destinatario dell'atto o tra la P.A. e un soggetto terzo

Nel nostro ordinamento esistono 3 tipi di ricorsi amministrativi ordinari, il ricorso gerarchico proprio, il ricorso gerarchico improprio, il ricorso in opposizione ed il ricorso straordinario al Capo dello Stato.

La definitività di un atto è dirimente per stabilire se sia o meno esperibile un ricorso ordinario o straordinario: il provvedimento diventa definitivo dopo la decisione sul ricorso gerarchico o decorsi 90 giorni dalla proposizione del ricorso, anche se non vi è stata alcuna decisione. Inoltre un provvedimento può essere definitivo per legge, perché non vi è autorità superiore che possa sindacare il provvedimento e decorso il termine previsto per proporre ricorso.

Possono presentare ricorso tutti i soggetti (persona fisiche o giuridiche) che abbiano interesse e cioè tutti coloro che, ritenendosi lesi da un provvedimento della P.A., abbiano interesse all'annullamento di esso, a norma degli artt. 1 e 8 del D.P.R. 1199/1971. L'interesse deve essere personale, in quanto deve riferirsi al soggetto che propone il ricorso, caratteristica da non confondere con la individualità in quanto in alcuni casi è ammesso il ricorso per la tutela di interessi collettivi. L'interesse deve poi essere attuale, perché il ricorrente deve aver subito una lesione concreta e immediata in conseguenza del provvedimento oggetto del ricorso. Deve infine essere diretto perché non è legittimato a ricorrere un soggetto diverso dal titolare della situazione soggettiva coinvolta.

Il termine per proporre ricorso è perentorio e comincia a decorrere dalla notifica dell'atto, o in mancanza, dalla data della sua pubblicazione. In tutti gli altri casi dal momento della piena conoscenza dell'atto. Per il ricorso gerarchico e in opposizione, il termine è di 30 giorni; è pari a 120 giorni per la proposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Il diritto a proporre ricorso si estingue per rinuncia dell'interessato, per decadenza o acquiescenza.

### **9.1 Il ricorso gerarchico**

Si tratta di un rimedio generale che permette di impugnare un provvedimento non definitivo dinanzi all'organo gerarchicamente sovraordinato a quello che ha emanato l'atto. Si possono far valere sia vizi di legittimità che vizi di merito, per la tutela dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi. Ci sono due tipi di ricorsi gerarchici: quello proprio, che presuppone un rapporto di gerarchia in seno tecnico e cioè di subordinazione, e il ricorso improprio, che è un rimedio a carattere eccezionale e in cui non esiste realmente un rapporto gerarchico tra organo che ha emanato l'atto e l'organo che deciderà sul ricorso. Tale ricorso permette di far valere vizi di merito che non possono far valere, in linea generale, in sede giurisdizionale. Una volta proposto il ricorso, la P.A. ha l'obbligo giuridico di decidere ma a norma dell'art. 6 del D.P.R.

1199/1971, "decorsi 90 giorni dalla presentazione del ricorso senza che la P.A. abbia comunicato all'interessato la decisione dello stesso, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, e contro il provvedimento impugnato è esperibile il ricorso all'autorità giurisdizionale competente, o quello straordinario al Presidente della Repubblica".

## **9.2 Il ricorso in opposizione**

Si tratta di un ricorso amministrativo atipico proposto al fine di tutelare un diritto soggettivo o un interesse legittimo sia per vizi di merito che per vizi di legittimità. A differenza del ricorso gerarchico, esso è proposto allo stesso organo che ha emanato il provvedimento che però non sia definitivo. I casi in cui può essere esperito questo rimedio giustiziale sono tassativamente previsti dalla legge, proprio perché si tratta di un rimedio eccezionale. Può essere proposto entro 30 giorni dalla notifica o emanazione dell'atto impugnato.

## **9.3 Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica**

È un rimedio giustiziale generale che permette di impugnare un atto amministrativo che presenta il carattere della definitività.

Si propone al Presidente della Repubblica per far valere solo vizi di legittimità che abbiano leso diritti soggettivi o interessi legittimi. Caratteristica di questo ricorso è la relazione di alternatività con il ricorso giurisdizionale: è infatti inammissibile il ricorso giurisdizionale proposto dopo la proposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Allo stesso modo, l'atto impugnato con il rimedio giustiziale straordinario non è più impugnabile dinanzi al T.A.R. La sola eccezione riguarda il caso in cui il ricorso straordinario sia stato esperito avverso un provvedimento che abbia leso un diritto soggettivo: in questo caso il ricorrente potrà proporre il ricorso in sede giurisdizionale davanti al giudice ordinario. Per tutelare i soggetti i cui interessi siano coinvolti è stato introdotto l'istituto della trasposizione del ricorso amministrativo straordinario in sede giurisdizionale. Il controinteressato invece di subire passivamente la scelta altrui, può decidere o di aderire alla scelta del ricorrente o di trasporre il ricorso amministrativo in sede giurisdizionale con un'opposizione notificata al ricorrente, entro 60 giorni dalla notifica del ricorso straordinario.

Dal punto di vista procedurale entro il termine di 120 giorni dalla notificazione, pubblicazione o piena conoscenza dell'atto, il ricorso straordinario deve essere notificato, a pena di inammissibilità, ad almeno uno dei controinteressati e deve essere presentato all'autorità amministrativa che ha emanato l'atto impugnato o al Ministro competente per materia. Dopo la proposizione del ricorso, il Ministro competente procede all'istruttoria, raccogliendo tutti gli elementi necessari alla valutazione del ricorso. Una volta conclusa l'istruttoria, il Ministro trasmette il ricorso al Consiglio di Stato e sulla base del parere di questo organo, il Ministro, che assume la responsabilità della decisione, formula la sua proposta di decreto al Presidente della Repubblica. Se prima dei recenti interventi normativi il parere era semivincolante ed il Ministro poteva discostarsene solo sottoponendo la questione al Consiglio dei Ministri ed ottenendo una pronuncia su punto, ora ciò non è più possibile. Il ricorso straordinario sostanzialmente viene deciso dal Consiglio di Stato attesa la nuova natura vincolante del parere, tant'è che si è parlato in dottrina di "giurisdizionalizzazione" di tale rimedio.

Nei confronti della decisione del Presidente della Repubblica è ammesso il rimedio della revocazione da proporre con le stesse forme del ricorso straordinario.

# **10. Giurisdizione amministrativa**

È evidente che la tutela giurisdizionale offre maggiori garanzie al soggetto leso rispetto ai ricorsi amministrativi, per la posizione di terzietà e di indipendenza dal potere esecutivo in cui si trova il giudice.

## **10.1 Gli organi**

Sono organi della giustizia amministrativa, in primo grado, i tribunali amministrativi regionali e il Consiglio di Stato.

## **10.2 I tipi di giurisdizione amministrativa**

La giurisdizione amministrativa si articola nelle forme della giurisdizione di legittimità, di merito ed esclusiva.

La giurisdizione di legittimità ha carattere generale e conferisce al giudice il potere di verificare se l'atto amministrativo sia lesivo di interessi legittimi per violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere (l. n. 241/1990, artt. 3 e 21 *octies*). La l. n. 205/2000 ha introdotto alcune importanti novità, ampliando

notevolmente i poteri del giudice con riferimento sia alla disponibilità dei mezzi di prova che alla capacità decisionale. In merito a quest'ultimo profilo, il giudice, oltre al potere di annullamento dell'atto lesivo di interessi legittimi, ha il potere di valutazione sulla risarcibilità del danno provocato dall'atto illegittimo della pubblica amministrazione e può, inoltre, condannare l'amministrazione a un obbligo di reintegrazione in forma specifica. Nuovi e rilevanti poteri sono stati conferiti anche dall'art. 34 del codice del processo che prevede il potere del giudice di condannare l'amministrazione all'adozione di tutte le misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio.

La giurisdizione di merito, invece, permette al giudice amministrativo di effettuare una valutazione sull'opportunità o la convenienza dell'atto amministrativo in relazione all'interesse pubblico che deve essere perseguito, attribuendogli ampi poteri di cognizione, di istruzione e di decisione, fino all'eventuale annullamento, riforma o sostituzione dell'atto. Tale forma di giurisdizione ha, però, carattere eccezionale, in quanto può essere esercitata solo nei casi tassativamente previsti dalla legge.

### 10.3 Termini e tempi

Nel processo amministrativo, come qualsiasi processo, sono previsti diversi termini inerenti alle varie fasi. Esistono quindi diversi termini tra cui il più importante è senz'altro quello per ricorrere. Anche nel processo amministrativo il termine per ricorrere ha la funzione di assicurare la stabilità dei rapporti giuridici. Occorre tenere in considerazione che nel processo amministrativo possono essere coinvolti sia diritti soggettivi che interessi legittimi per cui il termine per ricorrere è diverso nei due casi, rispettivamente di prescrizione e di decadenza, con differenze temporali notevoli: il termine di prescrizione è infatti da 5 a 10 anni mentre quello decadenziale è di soli 60 giorni.

Il termine per ricorrere può decorrere da una serie di fenomeni:

- dalla **conoscenza del provvedimento**. La giurisprudenza fa riferimento al concetto di "conoscenza...della portata lesiva" intendendo con questo che non è necessaria una conoscenza completa del provvedimento. Si deve trattare inoltre di una conoscenza ufficiale e formale proveniente dalla stessa pubblica amministrazione e non ad esempio da fonti quali i mezzi di comunicazione di massa.
- dalla **comunicazione o notificazione del provvedimento**. Atti che devono essere svolti da personale e con procedure particolari disciplinate da norma giuridiche. Un esempio è la notificazione dell'ufficiale giudiziario.
- dalla **pubblicazione**. Riguarda gli atti a contenuto generale per i quali ovviamente non è prevista la notificazione. Normalmente si tratta dell'affissione all'albo dell'ente oppure della pubblicazione su raccolte ufficiali.

Nel caso di diritti soggettivi nel termine di 10 anni.

Altri termini di cui abbiamo parlato o si parlerà dopo sono:

- Deposito: 30 giorni dopo l'ultima notifica
- Costituzione in giudizio: 20 giorni dopo la scadenza del termine per il deposito
- Comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza: almeno 40 g.g. prima della data d'udienza
- Presentazione di documenti: fino a 20 giorni prima dell'udienza
- Presentazione di memorie: fino a 10 giorni prima dell'udienza

## 11 Tutela del cittadino in materia di Privacy

L'organo preposto al controllo relativo alla corretta applicazione della normativa in materia di privacy, è il Garante per la protezione dei dati personali, autorità amministrativa collegiale ed indipendente, i cui membri sono nominati dal Parlamento e che opera un controllo preventivo e successivo sulle attività di trattamento di dati personali svolte in Italia. Il Garante, che opera autonomamente dal Governo, ha poteri istruttori, consultivi e sanzionatori, e costituisce il primo grado per il ricorso amministrativo contro eventuali violazioni della normativa. Eventuali decisioni del Garante, assunte in contraddittorio con le parti in causa, sono impugnabili dinanzi alla magistratura.

Il Garante istituisce e mantiene il registro dei trattamenti per la pubblica consultazione, controlla se i trattamenti sono effettuati a norma di legge, segnala le modifiche da apportare ai trattamenti, riceve i reclami degli interessati, denuncia i reati perseguibili d'ufficio di cui viene a conoscenza, vieta i trattamenti illeciti o ne dispone il blocco, in via provvisoria, segnala al Parlamento l'opportunità di modifiche normative,

esprime pareri in materia di privacy. È importante tenere presente che il compito del Garante non è tanto autorizzare i trattamenti, quanto piuttosto controllarne la liceità.

Il Garante può chiedere al responsabile e al titolare del trattamento, all'interessato o anche a terzi, informazioni e documentazione, può disporre accessi alle banche dati e ispezioni nei luoghi dove si svolge il trattamento. Per esercitare i suoi poteri si può avvalere della collaborazione di altri organi dello Stato. Ha inoltre il potere di integrare la normativa in materia di riservatezza, quasi avesse una funzione legislativa, come previsto dall'art. 24 lettera G, che dà la facoltà al Garante di individuare casi nei quali si esclude la necessità del consenso al trattamento, o le misure a garanzia dell'interessato.

Infine, il Garante irroga direttamente le **sanzioni** previste dal Codice per la privacy, sia amministrative che penali. L'art. 15 del Codice prevede l'obbligo di risarcire i danni derivanti dall'illecito trattamento. Il richiamo all'art. 2050 c.c. fa sì che dovrà essere il titolare a dimostrare, in caso di danno, di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno stesso, e non solo le misure minime previste dalla legge. In sostanza si considera il trattamento dei dati personali come un'attività pericolosa, elevando così il livello di responsabilità, per cui il risarcimento spetterà per il solo fatto di aver subito un danno, prescindendo dalla volontarietà del comportamento illecito. Per andare esente da responsabilità il titolare del trattamento dovrà, quindi, dimostrare che il danno si è verificato per caso fortuito o forza maggiore.

Gli illeciti amministrativi riguardano l'omessa o inadeguata informativa all'interessato, la cessione dei dati in violazione delle norme, l'omessa o incompleta notificazione, l'omessa informazione o esibizione di documenti richiesti al Garante.

Gli illeciti penali sono previsti dagli articoli da 167 a 172 del codice. All'art. 167 abbiamo il trattamento illecito di dati personali, cioè il trattamento effettuato non rispettando le disposizioni del codice (**trattamento illecito**). La consumazione del reato avviene non con il mero trattamento non conforme alle norme, bensì al verificarsi del danno, per cui il **nocimento** alla persona offesa è elemento costitutivo del fatto. L'art. 169 prevede l'omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati, contravvenzione che prevede anche la possibilità di regolarizzare il trattamento nel termine di sei mesi, nel qual caso l'ammenda è diminuita.

L'art. 170 punisce l'inosservanza dei provvedimenti del Garante, l'articolo 168 punisce la falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante.

## 12. Tutela del cittadino in materia di accesso

### Tutela dell'accesso civico

Nel caso in cui il soggetto responsabile per materia ritardi o ometta la pubblicazione nei termini previsti dalla legge, ovvero nei casi di diniego totale o parziale, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza del Comune che deciderà con provvedimento motivato entro 20 giorni.

In ogni caso l'istante può proporre ricorso al TAR ex art.116 del c.p.a. sia avverso il provvedimento dell'amministrazione che avverso la decisione sull'istanza di riesame.

Inoltre, il richiedente può presentare ricorso anche al difensore civico, con effetto sospensivo del termine per il ricorso giurisdizionale ex art.116 c.p.a. Nel caso di specie, non essendo l'Ente dotato di difensore civico, il ricorso può essere proposto al difensore civico regionale.

I moduli di istanza sono reperibili sul sito dell'Ente, in Amministrazione Trasparente nella Sezione Altri Contenuti – Accesso Civico

<http://www.comune.rivello.pz.it/trasparenza.aspx?idmenu=160>

<http://www.comune.rivello.pz.it/trasparenza.aspx?idmenu=161>

### **Tutele per l'accesso documentale (legge 241/1990)**

In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito o di differimento dello stesso, il richiedente può presentare ricorso al TAR.

Inoltre, il richiedente può presentare ricorso anche al difensore civico, con effetto sospensivo del termine per il ricorso giurisdizionale ex art.116 c.p.a. Nel caso di specie, non essendo l'Ente dotato di difensore civico, il ricorso può essere proposto al difensore civico regionale.